

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1329-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BASILE)

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2002

**presentato dal Ministro per le politiche comunitarie
di concerto col Ministro della giustizia
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2002

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 2 ^a Commissione permanente	»	9
– della 5 ^a Commissione permanente	»	13
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee ...	»	14
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002)», in larga misura riproduce, sotto il profilo strutturale, lo schema delineato dall'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (c.d. «legge La Pergola»), cui del resto si sono sostanzialmente ispirate anche le precedenti «leggi comunitarie». Com'è noto, infatti, la legge comunitaria è lo strumento normativo istituito dalla suddetta legge n. 86 del 1989 al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento italiano al diritto comunitario, secondo una peculiare procedura.

L'introduzione di tale meccanismo nell'ordinamento italiano intende far fronte alla necessità di assicurare, in primo luogo, la razionalizzazione, l'accelerazione e l'effettività del processo di adattamento al diritto comunitario e di evitare, quindi, di esporsi alle conseguenze ricollegabili all'inadempimento degli obblighi comunitari. Tali conseguenze sarebbero peraltro di particolare rilievo sia sul piano strettamente comunitario, per la possibile attivazione della procedura c.d. di infrazione (articolo 226 del Trattato CE), che potrebbe anche comportare l'irrogazione di una vera e propria sanzione pecuniaria a carico dello Stato membro inadempiente per il caso di mancata osservanza della pronuncia della Corte di giustizia sulla violazione dell'obbligo comunitario (articolo 228 del Trattato CE), sia sul piano più propriamente interno, in virtù dell'ormai consolidato riconoscimento dell'esistenza dell'obbligo dello Stato membro di risarcire - a determinate condizioni - il danno eventualmente subito dal singolo proprio a causa del mancato recepimento della normativa comunitaria.

A tale riguardo, come si evince, peraltro, dalla relazione che accompagna il disegno di legge originario del Governo, occorre tenere conto di una serie di informazioni sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario con riferimento alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Dalla suddetta relazione si riscontrano, fra l'altro, cinquantaquattro ricorsi dinanzi la Corte di giustizia, dieci sentenze di condanna per inadempimento e otto procedure di cui all'articolo 228 del Trattato sulla Comunità europea, che possono comportare l'irrogazione di sanzioni per inesecuzione del giudicato, nonché l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome.

Il presente disegno di legge, si basa, invero, su diversi strumenti di attuazione del diritto comunitario, sulla falsariga di quanto astrattamente previsto dal già citato articolo 3 della legge n. 86 del 1989, avvalendosi, in particolare, sia del ricorso alla delega legislativa sia ai regolamenti del Governo. Va precisato, tuttavia, che né l'articolo 3 della legge n. 86 del 1989 né, a maggior ragione, il presente disegno di legge precludono la possibilità di assicurare l'attuazione del diritto comunitario attraverso strumenti normativi normalmente disponibili nell'ordinamento interno diversi dalla legge comunitaria, nonostante quest'ultima rappresenti il meccanismo tipico utilizzabile a tal fine.

La proposta legislativa in oggetto, come risultante dal testo approvato dalla Commissione, consta di ventuno articoli, divisi in due capi, in conformità con la struttura delle precedenti leggi comunitarie: il primo capo

comprende le norme sui principi e criteri direttivi generali cui dovranno conformarsi i decreti legislativi di attuazione; il secondo contiene invece la previsione dei criteri specifici di delega legislativa riguardanti talune direttive e alcune disposizioni volte ad assicurare l'immediato adempimento dei relativi obblighi comunitari. Infine, gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo: in particolare, l'allegato B si riferisce alle direttive da attuare previa acquisizione dei pareri degli organi parlamentari competenti, mentre l'allegato A riguarda le direttive per la cui attuazione mediante decreto legislativo non è necessaria l'acquisizione preventiva dei suddetti pareri, a meno che siffatta attuazione implichi la previsione di sanzioni penali.

Prima di esaminare nel dettaglio l'articolo del presente disegno di legge è opportuno far menzione di una questione di fondo derivante dall'ormai acquisita modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione e segnatamente relativa alla nuova ripartizione delle competenze tra Stato, da una parte, e regioni e province autonome di Trento e Bolzano, dall'altra, con particolare riferimento al ruolo dello Stato in sede di attuazione del diritto comunitario in relazione alla sfera di competenza legislativa concorrente o esclusiva riconosciuta alle regioni e province autonome dal nuovo Titolo V della Carta costituzionale. A tale riguardo è opportuno ricordare che il disegno di legge governativo, come approvato dalla Commissione, ripropone il meccanismo introdotto con la legge comunitaria 2001 (cfr. articolo 1, comma 5, della legge n. 39 del 2002), per cui è ammesso, ai fini dell'attuazione del diritto comunitario, l'intervento normativo preventivo dello Stato anche in materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, ma essendo concepito tale intervento come meramente suppletivo e solo virtualmente preventivo (le norme statali entrano in vigore solo per le regioni e le province autonome la cui normativa di attua-

zione manchi o non sia ancora in vigore al momento della scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e, inoltre, le norme statali entrano, per l'appunto, in vigore solo alla data di scadenza del termine fissato dalla stessa normativa comunitaria per la sua attuazione da parte degli Stati membri) e comunque cedevole (in quanto la normativa statale di attuazione del diritto comunitario resta in vigore solo fin tanto che non sia varata la normativa di attuazione di competenza delle regioni e delle province autonome), rispondendo così sia all'esigenza, propria dello Stato in quanto tale, di non incorrere in responsabilità nei confronti della Comunità per mancata attuazione del diritto comunitario (si vedano in proposito le sentenze della Corte costituzionale n. 425/1999 e n. 126/1996) sia alla necessità di rispettare nella sostanza il riparto di competenze legislative tracciato dal nuovo articolo 117 della Costituzione.

È da rilevare, inoltre, che dal disegno di legge presentato ed esaminato in Commissione, il Governo ha espunto le disposizioni sul recepimento di direttive in via regolamentare, in conformità con la richiesta avanzata in tal senso nel parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni lo scorso marzo, per poi presentarle eventualmente in una fase ulteriore, sotto forma di emendamento, al fine di verificarne più attentamente la conformità con l'articolo 117 della Costituzione, nonché la coerenza con le iniziative legislative concernenti la modifica della «legge La Pergola» e l'attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 (cfr. ora A.S. 1545).

A voler dare conto del contenuto dell'articolo nel testo proposto dalla Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 1, non modificate rispetto alla proposta originaria, indicano termini e modalità di emanazione dei decreti legislativi da adottare al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B: si tratta di norme consuetamente presenti in ogni legge comunitaria.

Nel corso dell'esame in Commissione non sono stati modificati neppure gli articoli 2, 3 e 4. Così l'articolo 2 fissa principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe previste per l'attuazione delle direttive comunitarie. In particolare, la lettera *b*), allineandosi al contenuto della legge comunitaria per il 2001 e differenziandosi in ciò dalle leggi comunitarie antecedenti, non prevede più che l'armonizzazione delle varie discipline vigenti nei settori investiti dalle direttive da attuare avvenga attraverso regolamento di delegificazione, poiché, come è noto, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la potestà regolamentare viene riservata alle Regioni nelle materie che non siano di competenza legislativa esclusiva dello Stato. La lettera *c*) prevede invece norme specifiche con riguardo all'ipotesi di introduzione di sanzioni penali o amministrative nei decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie per violazione delle disposizioni degli stessi decreti legislativi. La lettera *d*) concerne la copertura finanziaria delle norme delegate, mentre le lettere *e*) e *f*) si riferiscono ai criteri di armonizzazione delle deleghe legislative.

L'articolo 3, similmente a quanto previsto dalle più recenti leggi comunitarie, disciplina l'apparato sanzionatorio applicabile per violazione delle direttive attuate in via non legislativa e dei regolamenti comunitari già vigenti. Si prevede a questo scopo una delega al Governo per l'emanazione delle norme necessarie, entro due anni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge.

L'articolo 4 riguarda gli oneri derivanti dall'esecuzione di prestazioni e controlli da parte di uffici pubblici in attuazione della normativa comunitaria e stabilisce che essi siano posti a carico dei soggetti interessati allo scopo evidente di evitare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'articolo 5 attribuisce una delega al Governo per l'emanazione, nel termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, dei testi unici relativi alle

disposizioni poste in essere in esercizio delle deleghe previste per l'attuazione delle direttive comunitarie, al fine di coordinarle con le norme legislative vigenti nelle stesse materie. Tale articolo, come modificato dalla Commissione, prevede, per l'adozione dei testi unici, l'applicazione, in quanto compatibili, dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni. Per espressa previsione del modificato comma 3, inoltre, le norme concernenti la competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, entrano in vigore, solo per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione. In base al comma 4, rimane escluso dall'ambito di applicazione della norma l'intera materia della sicurezza e igiene del lavoro.

Nel corso dell'esame in Commissione, non sono stati modificati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10. L'articolo 6, in particolare, è volto ad assicurare la piena attuazione della direttiva comunitaria 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comunitaria del 24 gennaio 2002 (causa C-372/99), mediante la modifica dell'articolo 1469-*sexies*, primo comma, del codice civile, in modo da sottoporre alla medesima disciplina dell'effettivo uso della clausola abusiva il caso in cui essa sia semplicemente raccomandata da professionisti o dalle loro associazioni.

L'articolo 7 prevede la modifica dell'articolo 21, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la «legge quadro in materia di lavori pubblici», e riguarda in particolare la materia delle offerte anomale per la partecipazione a gare di appalti di lavori pubblici, al fine di assicurare l'esecuzione alla sentenza della Corte comunitaria del 27 novembre 2001 (cause riunite C-285/99 e C-286/99) e la conformità dell'ordinamento italiano alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1993, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudica-

zione degli appalti pubblici di lavori. La modifica prevista ridefinisce il meccanismo di calcolo dell'anomalia dell'offerta e le relative giustificazioni dell'amministrazione in coordinamento con il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 2002 in materia di infrastrutture e trasporti (A.S. 1246).

L'articolo 8 prevede la soppressione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di redazione dei progetti, prospettando così l'eliminazione del limite posto al ricorso a società di ingegneria o di professionisti, conformemente al recente orientamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 505 del 31 gennaio 2002).

L'articolo 9, per eliminare un conflitto tra la normativa nazionale e quella comunitaria, intende apportare una modifica all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allo scopo precipuo di sopprimere la disposizione secondo la quale l'imballaggio dei liquidi, in attesa della definizione del sistema di identificazione europeo, sottoposto alla normativa vigente in materia di etichettatura.

L'articolo 10, invece, abroga l'articolo 15, comma terzo, del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719, al fine di evitare una probabile sentenza di condanna da parte della Corte comunitaria nella procedura di infrazione già avviata dalla Commissione nei confronti dell'Italia (causa C-420/01). La disposizione da abrogare stabilisce che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle espressamente indicate nelle bevande regolate dalla suddetta normativa (acque gassate, bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi) deve essere appositamente autorizzata dal Ministero della salute, su proposta della azienda sanitaria locale nel cui territorio abbia sede la fabbrica.

L'articolo 11, introdotto dalla Commissione, abroga l'articolo 28 della legge n. 39 del 2002, legge comunitaria 2001, che reca criteri specifici di esercizio della delega per

il recepimento della direttiva 2000/36/CE sui prodotti di cacao e di cioccolato.

L'articolo 12 mira ad assicurare la piena esecuzione della sentenza della Corte comunitaria del 29 novembre 2001 (causa C-202/99) disponendo la modifica della legge 24 luglio 1985, n. 409, relativa alla professione di odontoiatra. In particolare, si tratta di regolare l'accesso alla professione suddetta escludendo ogni sistema alternativo a quello del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, in omaggio alle previsioni della direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente «il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista», e successive modificazioni.

L'articolo 13 è volto, invece, a garantire l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 2002 (causa C-298/99) relativa al riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell'architettura. Il presente disegno di legge si propone di risolvere il preesistente contrasto della legislazione italiana con il diritto comunitario rinviando all'ultimo elenco dei titoli previsto nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001 e successive modificazioni. A seguito dell'approvazione, in Commissione, di un emendamento, è stata inoltre introdotta la previsione di un parere del Consiglio universitario nazionale per la valutazione dei titoli.

L'articolo 14 affronta le garanzie che le società che forniscono lavoro temporaneo devono prestare al fine dell'esercizio di tale attività. I requisiti prescritti per l'esercizio della predetta attività sono oggi posti dall'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni. Essendo stata la disciplina relativa al deposito cauzionale oggetto di una pronuncia di condanna della Corte comunitaria (7 febbraio 2002, causa C-279/00), si rende necessario, come lo

stesso presente disegno di legge prevede, escludere dagli obblighi di deposito cauzionale, nonché di fideiussione bancaria o assicurativa, le società che siano già sottoposte a simili obblighi fissati ai medesimi scopi dalla normativa di altro Stato membro dell'Unione europea.

Anche l'articolo 15 è diretto ad eseguire una sentenza della Corte comunitaria, la quale ha condannato la Repubblica italiana per violazione degli obblighi disposti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE (7 marzo 2002, causa C-145/99), con riguardo specifico alla prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini di altri Stati membri dell'Unione. Viene in particolare abrogato l'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in virtù del quale è oggi vietato al cittadino di altro Stato membro che eserciti attività professionale di avvocato in Italia in quanto prestatore di servizi, quindi a titolo temporaneo, di stabilire uno studio o una sede principale o anche solo secondaria nel territorio italiano. Inoltre, per conformarsi alla normativa comunitaria, si prevede anche l'eliminazione del requisito della residenza quale presupposto imprescindibile per l'iscrizione all'albo degli avvocati nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è richiesta, rendendo sufficiente, a tal fine, l'esistenza del domicilio professionale nella circoscrizione considerata.

L'articolo 16 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, un decreto legislativo volto ad assicurare la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998. Nella specie, l'esigenza di completamento dell'attuazione della suddetta normativa comunitaria si traduce nell'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in questione: come ha rilevato la Commissione nella procedura di infrazione già avviata dinanzi alla Corte (causa C-32/02), la direttiva è destinata ad essere applicata a tutti i datori di lavoro di diritto privato,

fino a comprendere anche i datori di lavoro non rientranti nella definizione ricavabile dall'articolo 2082 del codice civile italiano nonché i datori di lavoro che non perseguano fini di lucro, contrariamente a quanto stabilito invece dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che ha attuato - per l'appunto, in modo incompleto - nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria rilevante.

L'articolo 17, introdotto con un emendamento del Governo, conferisce all'esecutivo una delega per l'attuazione delle direttive comunitarie concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) allo scopo di disciplinare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di tali organismi (direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002).

L'articolo 19, risultante dall'accoglimento in Commissione di una proposta emendativa del Governo, è volto ad adeguare il diritto italiano alla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. La direttiva appena menzionata, entrata in vigore il 9 maggio scorso, introduce la definizione di bicicletta a pedalata assistita o di velocipede con motore ausiliario al fine precipuo di specificare che le biciclette a pedalata assistita sono da qualificare giuridicamente come velocipedi e non come ciclomotori e devono quindi sottostare alle relative norme di comportamento.

Gli articoli 18 e 20, anch'essi introdotti dalla Commissione, sono volti, rispettivamente, ad assicurare che l'ordinamento italiano si conformi alla raccomandazione 2001/331/CE, che indica i criteri minimi cui ispirarsi nell'esplicazione delle ispezioni ambientali, e a dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2002 (causa C-224/00), che ha ravvisato la viola-

zione dell'obbligo derivante dall'articolo 12 (ex articolo 6) del Trattato CE, poiché l'articolo 207 del codice della strada prevede un trattamento ingiustificatamente differenziato per i trasgressori in base al luogo di immatricolazione degli autoveicoli.

Nel testo approvato dalla Commissione è stato aggiunto poi l'articolo 21, volto a completare l'attuazione della direttiva 92/51/CE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa al settore delle attività di atleta, allenatore, direttore tecnico sportivo e preparatore atletico, in modo da evitare una condanna della Corte comunitaria a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione (causa C-101/02). La piena attuazione della direttiva suddetta viene assicu-

rata colmando la carenza normativa dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e indicando così espressamente l'Autorità competente a effettuare i riconoscimenti professionali per le suddette attività.

Infine, la Commissione ha accolto alcune proposte volte, da un lato, ad inserire nuove direttive nell'elenco di cui all'allegato A (2001/107/CE, 2001/108/CE, 2002/12/CE e 2002/13/CE) e, dall'altro, a trasferire alcune direttive dall'allegato A all'allegato B (2001/88/CE, 2001/93/CE e 2001/112/CE) e ad inserire in tale ultimo allegato nuove direttive (2001/97/CE e 2002/14/CE).

BASILE, *relatore*

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: MARITATI)

sul disegno di legge

12 giugno 2002

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

A) in via preliminare, relativamente all'articolo 1 del disegno di legge - identico a quello della precedente «comunitaria» - si sottolinea positivamente il fatto che nel corso dell'*iter* legislativo di quest'ultima, risultò assorbito in uno analogo del relatore - ed approvato - l'emendamento contenuto nel parere della Commissione giustizia volto a prevedere, al comma 3 dell'articolo 1, che anche gli schemi di decreti legislativi di attuazione di direttive comprese nell'allegato A, se contenenti sanzioni penali, fossero sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale disposizione risulta confermata nella versione attuale della comunitaria all'esame della Commissione.

B) In relazione, invece, ai principi e criteri direttivi della delega contenuti in particolare nella lettera c), comma 1, dell'articolo 2 - anche essi di tenore identico alla precedente comunitaria - si ripropongono le osservazioni già formulate e non recepite:

1) in merito all'articolo 2, comma 1, lettera c) va osservato, come accennato, che la norma ripropone, in maniera sostanzialmente pedissequa rispetto alle precedenti «leggi comunitarie» (cfr. legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge 21 dicembre 1999, n. 526, e legge 1° marzo 2002, n. 39), le medesime disposizioni riguardanti i criteri e i principi cui dovranno essere informati, in materia di sanzioni (penali ed amministrative), gli emanandi decreti legislativi tesi a dare attuazione alle direttive comunitarie espressamente indicate nella legge stessa. Al riguardo, si ricorda però che la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 53 del 12/28 febbraio 1997, ebbe a soffermarsi (esaminando - in quel caso - la legittimità dell'articolo 171-*quater*, lettera a) della legge 22 aprile 1941, n. 633, dubitato di incostituzionalità dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Verona) sulla «qualità» delle disposizioni legislative, in materia di modifica del sistema sanzionatorio, contenute nelle leggi comunitarie. In quell'occasione la Corte ebbe ad esprimere con chiarezza «l'auspicio che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie di questo tipo, adottati, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il massimo di chiarezza e di certezza, criteri configurati in modo più preciso». Sulla questione, la Corte costituzionale è poi nuovamente tornata, ancor più di recente, esaminando le problematiche di compatibilità con l'ordinamento costituzionale sollevate dalla Corte d'Appello di Roma, con riferimento a talune norme contenute nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia). In tale occasione (sentenza 24 febbraio - 4 marzo 1999, n. 49) la Corte, citando se stessa e facendo esplicito richiamo degli argomenti trattati nella propria sentenza sopra riferita, oltre che dei principi nella stessa chiaramente enunciati, ha rinnovato l'auspicio, in particolare riferito alle sanzioni penali che esigono il massimo di chiarezza e certezza, ma anche in relazione alle sanzioni amministrative, che – pur determinando un oggettivo minor grado di afflittività – devono anch'esse rispondere al principio di legalità e quindi ad una maggior rigosità legislativa nell'individuazione e nella determinazione inequivoca dei criteri della delega, affermando che gli stessi devono essere necessariamente precisi e vanno rigorosamente interpretati dal soggetto delegato. Sembra invero che anche le previsioni, ora contenute nella «legge comunitaria 2002» in esame, non sfuggano – in ragione della loro genericità – ai sopra ricordati argomenti di censura svolti dalla Corte costituzionale. Esse, infatti, attribuiscono al Governo un sistema di delega ancora una volta assai ampio, sostanzialmente enunciato con la medesima architettura sistematica e con la pressochè identica formulazione già impiegata nelle leggi comunitarie di volta in volta adottate. Al riguardo, a fronte dei ripetuti richiami della Corte costituzionale, si sottolineano l'assoluta inopportunità e i rischi che potrebbero derivare dal mantenimento dell'attuale formulazione del disposto in esame;

2) sempre in merito all'articolo 2, comma 1, lettera c) si osserva che l'attuale formulazione non è coordinata con le disposizioni del decreto legislativo n. 274 del 2000 che ha introdotto la competenza penale del giudice di pace. In altri termini, la lettera della delega non consente al legislatore delegato di configurare nuove ipotesi di reato da attribuire alla competenza penale del giudice di pace, prevedendo relativamente ad esse i nuovi tipi di sanzione introdotte con il citato decreto legislativo n. 274 del 2000. Tale limitazione non sembra opportuna in considerazione del mutato assetto normativo in materia sanzionatoria;

3) ancora in merito alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), va segnalata l'opportunità di un criterio di delega che valga a scongiurare il rischio che la disposizione in esame possa consentire l'adozione di decreti legislativi delegati che, muovendo inevitabilmente da una prospettiva di carattere settoriale, potrebbero determinare fenomeni di «ri-

penalizzazione» di materie che sono state oggetto di alcuni provvedimenti di depenalizzazione di carattere generale adottati negli ultimi due decenni.

Pertanto, ricordato in linea di principio che «La delega legislativa, prevedendo il ricorso alla sanzione secondo un criterio di necessità, non prefigura una scelta rimessa all'arbitrio del legislatore delegato o dipendente da una valutazione di mera opportunità, ma esige un ragionevole nesso tra il dovere di tenere il comportamento normativamente richiesto e l'esigenza di sanzionarne con una pena appropriata l'inosservanza, quando siano carenti altri strumenti idonei ad assicurare efficacemente il rispetto della norma», si raccomanda una più puntuale articolazione delle disposizioni contenute nell'esaminato articolo 2, comma 1, lettera c). Si raccomanda, in altre parole, che sia provveduto all'espresso richiamo delle singole disposizioni, contenute nelle direttive comunitarie oggetto di recepimento e prevedenti condotte penalmente o amministrativamente sanzionabili in sede di esercizio della delega, e alla conseguente indicazione di puntuali criteri ed indirizzi di delega in relazione alle relative sanzioni da introdurre nell'ordinamento.

In via subordinata:

a) si suggerisce di sostituire, al secondo periodo, le parole «interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema» con le seguenti: «l'ecosistema o altri interessi generali dell'ordinamento interno identificati in base al criterio che la materia nella quale si verifica la violazione è già presidiata da sanzioni penali»;

b) si suggerisce, per quanto riguarda il rilievo di cui al punto 2, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, di inserire dopo le parole «danno di particolare gravità» le altre «Nelle predette ipotesi, in luogo all'arresto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative previste dagli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace;

c) si suggerisce altresì, per quel che concerne il terzo rilievo, di aggiungere in fine alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 una previsione volta in ogni caso ad escludere che, nelle materie oggetto degli interventi di depenalizzazione di carattere generale di cui alle leggi n. 689 del 1981 e n. 205 del 1999, siano introdotte nuove ipotesi di reato mediante l'emanazione dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge in titolo.

C) in relazione all'articolo 11 si segnala l'esigenza di prevedere, se non altro a fini di carattere prudenziale, un'ulteriore disposizione di carattere transitorio (oltre quelle già contenute nella legge n. 409 del 1958 e nel decreto legislativo n. 386 del 1998) volta ad escludere che le modifiche introdotte dallo stesso articolo 11 si applichino a coloro che hanno ottenuto la specializzazione in odontostomatologia avendo iniziato il relativo corso entro l'anno 1992.

D) In relazione all'articolo 15 si sottolinea la genericità della norma di delega e quindi la necessità di una più rigorosa determinazione dei principi e criteri direttivi aventi specifico riferimento alla materia oggetto

della disposizione e idonei, inoltre, a meglio precisare le modifiche che potranno essere apportate alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

La Commissione chiede la pubblicazione del presente parere, a norma dell'articolo 39 del Regolamento.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

su testo ed emendamenti

19 giugno 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo.

Sugli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6, esprime, altresì, parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per ciascuno di essi venga introdotta, in fine, una norma del seguente tenore: «Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Esprime, inoltre, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 15.0.1 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: MAGNALBÒ)

sul disegno di legge

5 giugno 2002

La Giunta,

apprezzata positivamente la regolamentazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni e delle Province autonome contenuta nel comma 5 dell'articolo 1;

segnalata tuttavia la necessità di un più organico e stabile adeguamento della legislazione generale sull'attuazione del diritto comunitario ai principi fissati dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;

segnalato che una parte consistente, e forse prevalente, del provvedimento in esame riguarda non l'attuazione di direttive comunitarie ma piuttosto il seguito da dare a pronunce di condanna della Corte di giustizia e che tale considerazione impone una riflessione sulla struttura stessa dello strumento della legge comunitaria;

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole sul disegno di legge in titolo non rilevando profili di contrasto con la normativa comunitaria. Richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sull'opportunità di verificare, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 5, lo stato dell'attuazione delle deleghe già conferite per realizzare operazioni di riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie. Occorrerebbe in proposito garantire un più puntuale controllo parlamentare, anche attraverso lo strumento della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sullo stato di attuazione delle deleghe conferite per il recepimento del diritto comunitario. Suggestisce quindi, in relazione alla delicatezza delle materie trattate, di trasferire dall'allegato A all'allegato B le direttive 1999/105/CE, 2001/88/CE, 2001/93/CE e 2001/112/CE. Valuti inoltre la Commissione se rivedere quanto previsto dall'articolo 36 della legge comunitaria del 2001. In proposito, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 28 della legge comunitaria 2001, si raccomanda un'azione del Governo in sede comunitaria affinché le regole sull'etichettatura assicurino la trasparenza e tutelino le denominazioni d'origine e di qualità dei prodotti alimentari.

Richiama infine l'attenzione della Commissione sulla formulazione dell'articolo 15 che andrebbe adeguata allo specifico contenuto del ricorso della Commissione europea alla Corte di giustizia, menzionato nel titolo della disposizione, valutando altresì l'opportunità di non ricorrere allo strumento della delega.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

Identico

(Per le modifiche agli allegati A e B si vedano le pagg. 40-45)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

Art. 5.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

Identico

Art. 5.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa **applicando, per quanto compatibili, i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme concernenti materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, perdono efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione delle direttive comunitarie, adottata da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

(Modifica all'articolo 146-sexies del codice civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 gennaio 2002, nella causa C-372/99)

1. All'articolo 1469-sexies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «che utilizzano» sono inserite le seguenti: «o che raccomandano l'utilizzo di».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 27 novembre 2001, emessa nelle cause C-285/99 e C-286/99)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme concernenti materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, **entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione** e perdono efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione delle direttive comunitarie, adottata da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

4. *Identico.*

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

(Modifica all'articolo 146-sexies del codice civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 gennaio 2002, nella causa C-372/99)

Identico

Art. 7.

(Modifica all'articolo 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 27 novembre 2001, emessa nelle cause C-285/99 e C-286/99)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione, in particolare, giustificazioni fondate sull'economicità del provvedimento di costruzione o sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente per eseguire i lavori o sull'originalità del progetto, con esclusione di giustificazioni basate sulla deduzione di valori inferiori ai minimi stabiliti in via inderogabile da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, il concorrente è chiamato con richiesta scritta ad integrare le giustificazioni ed all'esclusione potrà pervenirsi con provvedimento motivato da adottarsi all'esito di ulteriore verifica da espletarsi in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici)

1. All'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi)

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 10.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719)

1. Il terzo comma dell'articolo 15 del regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Modifica all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici)

Identico

Art. 9.

(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi)

Identico

Art. 10.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 11.

(Modifica alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99)

1. All'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: «Stato» sono soppresse le seguenti parole: «, nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico».

2. All'articolo 4, secondo comma della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: «iscrizione» sono soppresse le seguenti: «i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché».

3. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abrogato.

Art. 12.

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell'architettura)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Ambito di applicazione*) - 1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Abrogazione dell'articolo 28 della legge 1° marzo 2002 n. 39)

1. L'articolo 28 della legge 1° marzo 2002, n. 39, è abrogato.

Art. 12.

(Modifica alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99)

Identico

Art. 13.

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell'architettura)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dei diplomi certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno stato membro dell'Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo per l'accesso o l'esercizio in Italia dell'attività di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneità».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella Comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001 e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.

2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, è riconosciuta la formazione delle «*Fachhochschulen*» nella Repubblica Federale di Germania, purché sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attività di architetto con il titolo professionale di architetto e purché detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto.

2-quater. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in paesi terzi da cittadini di cui all'articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'Allegato A.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2-*quinquies*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Università che li rilasciano».

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Competenze e procedimento*) -
1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività di architetto nel territorio della Repubblica italiana.

2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata; o per mezzo di un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità;

b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di architetto. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico*:

«Art. 4. - 1. *Identico*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

petente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo è stato, che siano decorsi almeno cinque anni dalla pronuncia della dichiarazione di fallimento o, se è decorso un termine più breve, che nei confronti dell'interessato è stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;

c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato.

3. I documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale. L'obbligo di traduzione è stabilito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.

4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione comunicando all'interessato le eventuali integrazioni.

6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, del-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'università e della ricerca indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:

- a) il Dipartimento per le politiche comunitarie;
- b) il Ministero degli affari esteri;
- c) il Ministero della giustizia;
- d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

7. In relazione a casi specifici, la conferenza può essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.

8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del decreto di riconoscimento o con il provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.

9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto è altresì trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 5.

10. Se i titoli di cui all'articolo 2, comma 2-*quater*, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento può essere condizionato dal superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo».

4. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 - (*Ammissione alla prestazione di servizi*) - 1. Sono ammessi all'esercizio del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'università e della ricerca indice, **previa consultazione del Consiglio universitario nazionale**, una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*;
- d) *identica*.

7. *Identico*.

8. *Identico*.

9. *Identico*.

10. *Identico*».

4. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui all'articolo 1 che:

a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all'allegato A o contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* o si trovano nella situazione prevista dall'articolo 6;

b) esercitano legalmente l'attività relativa al settore dell'architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti.

2. La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli ordini.

3. Ai cittadini di cui all'articolo 1, iscritti nel registro, si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili».

5. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. - (*Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri*) - 1. Ai fini del riconoscimento in altri paesi dell'Unione europea o degli altri paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione, dei titoli conseguiti in Italia».

6. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Norme transitorie*) - 1. Sono riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attività

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:

a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;

b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati nell'allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell'Unione europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985;

c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, prima del 5 agosto 1987, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987 da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, alla data suddetta, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

e) gli attestati rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica Federale di Germania che sanzionano la relativa equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca, con i titoli elencati all'Allegato A».

7. Sono abrogati gli articoli 8 e 11 del regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'albo degli architetti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994, n. 776.

Art. 13.

(Modifica alla legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 febbraio 2002, causa C-279/00)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea».

Art. 14.

(Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99)

1. L'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, è abrogato.

2. All'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola: «residenza» sono inserite le seguenti: «o il proprio domicilio professionale».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Modifica alla legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 febbraio 2002, causa C-279/00)

Identico

Art. 15.

(Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99)

Identico

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 15.

(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, **anche** apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne l'ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti nell'articolo 2.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne l'ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.

2. *Identico.*

Art. 17.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM)

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

adottare, entro il 13 agosto 2003, un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM.

2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le società di gestione autorizzate in conformità alla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attività di gestione collettiva del risparmio in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali;

b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento;

c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle società di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla direttiva 2001/107/CE;

d) disciplinare, per le società di gestione e le società di investimento a capitale variabile (SICAV), la delega a terzi dell'esercizio di una o più funzioni prevedendo modalità della stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il permanere della responsabilità in capo alla società delegante;

e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella direttiva 2001/107/

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CE, condizioni di accesso all'attività e criteri per l'esercizio della vigilanza prudenziale per le SICAV e le società di gestione del risparmio che designano in via permanente una società di gestione del risparmio per la gestione del proprio patrimonio;

f) prevedere che le società di gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne faccia richiesta;

g) indicare quali deroghe alle norme vigenti in tema di ripartizione dei rischi siano consentite per le società di gestione e le SICAV appena costituite in conformità a quanto stabilito nella direttiva 2001/108/CE;

h) concedere un periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13 febbraio 2002 alle società di gestione e alle SICAV esistenti a tale data per adeguarsi alle nuova disciplina nazionale posta in essere in attuazione della citata direttiva comunitaria.

3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potrà apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali)

1. Per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo è autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda in particolare:

a) la definizione dei criteri specifici relativi all'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;

b) la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale o locale;

c) l'individuazione dei criteri per disciplinare le visite in sito;

d) l'introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 19.

(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20.

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202».

Art. 21.

(Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) il Ministero per i beni e le attività culturali, per le attività afferenti il

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;».

ALLEGATI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto;

2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

identica;

identica;

identica;

soppressa

identica;

soppressa

identica;

2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati;

2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;

identica;

identica;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;

2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;

2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di IVA;

2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

identica;

soppressa

identica;

identica;

identica;

identica;

2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita;

2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli stati membri e le loro imprese pubbliche;

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

identica;

identica;

2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

